



SCANSATO

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione  
e i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II

Prot. n. 3518 27.06.2011

Oggetto:- Installazione dissuasori di velocità modello "speed check". Quesito. Rif. prot. n. 88588 del 07.06.2011.

Con riferimento a quanto esposto nel quesito in oggetto, si comunica che i manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.

L'art. 60 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità.

Poiché i manufatti in questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art. 60 L. n. 120/2010.

L'eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento.

Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, all'interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)